



Prefettura di Fermo *Ufficio territoriale del Governo*

Fermo, data come da protocollo

Al Sig. Presidente Provincia
Fermo

Al Sig. Sindaco
Fermo

Ai Sig.ri Sindaci della provincia
Fermo

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio
Fermo

Al Sig. Questore
Ascoli Piceno

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Ascoli Piceno

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Ascoli Piceno

Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
Ascoli Piceno

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
Ascoli Piceno

Al Sig. Direttore Ragioneria Provinciale dello Stato
Ascoli Piceno

Al Sig. Direttore Agenzia delle Entrate
Fermo

Al Sig. Direttore Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale
Ascoli Piceno

Al Sig. Direttore Direzione Provinciale del Lavoro
Ascoli Piceno

Al Sig. Direttore Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Ufficio Periferico

Ascoli Piceno

Al Sig. Direttore INPS
Fermo



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Direttore INAIL
Ascoli Piceno

Al Sig. Direttore INPDAP
Ascoli Piceno

Al Sig. Direttore Provinciale Banca d'Italia
Ascoli Piceno

Al Sig. Direttore Equitalia
Fermo

Al Sig. Presidente Croce Rossa Italiana
Fermo

oggetto: elezioni politiche ed elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.

Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28).

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nella normativa in oggetto indicata nasce dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell' Interno, Dipartimento per



Prefettura di Fermo
Ufficio territoriale del Governo

gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza.



PREFETTO
MARRILLI

M. Marilli

M